



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 1149 del 09/09/2019

Proponente: UOS Dipartimentale Tutela della Salute Mentale Penitenziaria e CSM Trasimeno

Oggetto: ACCORDO TRA L'AZIENDA USL UMBRIA1 E LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'POLIS' PER L'INSERIMENTO DI PAZIENTI PSICHIATRICI DEL DSM NELLA STRUTTURA DESTINATA A GRUPPO APPARTAMENTO 'VIA SANDRO PENNA' (PG).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 12909 del 03/09/2019 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Dorian SARNARI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Silvio PASQUI

Hash .pdf (SHA256):

d673c6ba3084358d7f1b79f74400d0fa2690e76d15c995f2f66c1fa4540ee8fd

Hash .p7m (SHA256):

7039a84ba1cd9d8047370821141567a08b248fc1b91a551118f9dae3d07c6473

Firme digitali apposte sulla proposta:

Silvio Pasqui, Gianfranco Salierno, Dorian Sarnari, Mirella Pucci

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Luca LAVAZZA)*

OGGETTO: ACCORDO TRA L'AZIENDA USL UMBRIA1 E LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "POLIS" PER L'INSERIMENTO DI PAZIENTI PSICHIATRICI DEL DSM NELLA STRUTTURA DESTINATA A GRUPPO APPARTAMENTO "VIA SANDRO PENNA" (PG).

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE ai sensi dell'art.8 bis, del D.Lgs.n.502/92. *"Le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza.... Avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies";*

CHE la D.G.R. n. 372/1997 *"Piano regionale di riorganizzazione dei servizi e delle attività di tutela della salute mentale"* ha definito le Strutture Intermedie di Area Psichiatrica attraverso le quali si attuano programmi terapeutico-riabilitativi anche complessi;

CHE la D.G.R. n. 406/2005 ha definito il costo massimo per le strutture residenziali e semi-residenziali per la tutela della salute mentale di cui alla DGR 372/1997 con cui le aziende unità sanitarie locali possono instaurare rapporti convenzionali provvisori, una volta verificata la permanenza dei requisiti previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997;

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 28 dicembre 2009 *"Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali"*;

VISTA la Legge Regionale 9 aprile 2015, n.11 *"Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali"* e nello specifico gli artt.117 e 118 definisce criteri e requisiti per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie e l'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate che ne facciano richiesta;

VISTO il Regolamento Regionale n.10/2018 in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n.12191 del 23 novembre 2018 che stabilisce di prorogare l'Accreditamento Istituzionale, rilasciato ai sensi dell'abrogato Regolamento Regionale n.3 del 31/07/2002 scaduto e per il cui rinnovo sia stata già acquisita istanza, sia pure con modulistica preesistente, a tutte le strutture che ne erano in possesso fino alla data del 31/05/2019, rinnovabile fino al 30/11/2019 e che ha qualificato come provvisoriamente accreditate, fino al 31/05/2019, le strutture che hanno presentato istanza ex-novo, il tutto, nelle more dell'implementazione della dotazione organica e del funzionamento del nuovo organismo OTAR ;

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n.1216 dell'8 febbraio 2019, che, in riferimento alla D.D.R. n.12191 del 23 novembre 2018, ha precisato che beneficiano della proroga tutte le strutture che abbiano presentato istanza di rinnovo dell'accreditamento istituzionale fino alla data di piena operatività funzionale dell'OTAR e, analogamente, beneficiano dello status di soggetto provvisoriamente accreditato le strutture che abbiano o che avranno presentato domanda di accreditamento istituzionale fino alla piena operatività funzionale dell'OTAR;

VISTA, altresì, la Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n.5206 del 27 maggio 2019, che stabilisce di prorogare il provvisorio Accreditamento Istituzionale, in scadenza al 31 maggio 2019, alle strutture che hanno presentato istanza ex-novo fino al 30 novembre 2019 qualora il nuovo organismo OTAR non sia a tale data ancora operativo;

PRESO ATTO che la Cooperativa Sociale “POLIS”, con sede Legale a Perugia in Via Pontani,47 (Partita IVA 01409740543) è l’ente gestore della struttura GRUPPO APPARTAMENTO “VIA SANDRO PENNA” sita in Via Sandro Penna,73(PG), struttura residenziale per pazienti psichiatrici per n.4 posti letto e ha presentato istanza ex-novo di Accreditamento Istituzionale alla Direzione Regionale Salute, Welfare della Regione Umbria con nota PEC n.430 del 16.04.2019, beneficiando quindi dello status di soggetto provvisoriamente accreditato fino al 31.05.2019 - D.D.R. n.1216 dell’8 febbraio 2019, termine prorogato al 30.11.2019 come stabilito dalla D.D.R. n.5206 del 27.05.2019;

RISCONTRATO che alla predetta Cooperativa è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività per la struttura residenziale GRUPPO APPARTAMENTO “VIA SANDRO PENNA” per pazienti psichiatrici per n.4 posti letto sita in Via Sandro Penna,73 (PG), da parte della Direzione Regionale Salute, Welfare della Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n.3272 del 5 aprile 2019, vista l’attestazione di possesso dei requisiti minimi ai sensi del DPR 14.1.1997 rilasciata dall’Azienda USL Umbria1 in data 30.01.2019 prot.n.15031;

VISTA la nota PEC, n.471 dell’8.05.2019, con la quale il Presidente della Cooperativa Sociale “POLIS”, ha presentato istanza di convenzionamento per l’attività nella struttura GRUPPO APPARTAMENTO “VIA SANDRO PENNA”, struttura residenziale per n.4 posti letto sita in Via Sandro Penna,73 (PG) per percorsi di autonomia di pazienti psichiatrici;

RICORDATO che la predetta Cooperativa è l’ente gestore della struttura, per l’inserimento di pazienti psichiatrici, di seguito riportata:

- Gruppo Appartamento “VIA SANDRO PENNA” sita in Via Sandro Penna,73 (PG);

RAVVISATA la necessità di stipulare un accordo tra l’Azienda USL Umbria1 e la Società Cooperativa Sociale “POLIS”, ente gestore della struttura residenziale sopra citata in grado di accogliere una determinata tipologia di pazienti psichiatrici che, dopo essere transitati in strutture maggiormente protette, necessitano di una continuazione dei progetti terapeutici riabilitativi individuali in una struttura che fornisca il supporto di figure professionali, in grado di monitorare gli aspetti clinici e sociali previsti nella continuazione dei progetti; nonché fornire sostegno a percorsi di autonomia alla persona e al gruppo nei bisogni della vita quotidiana e di risocializzazione, rafforzando altresì, le abilità personali in un percorso di inserimento lavorativo;

APPURATO che la D.G.R. n.406/2005 della Giunta Regionale dell’Umbria ha definito il costo massimo per le strutture residenziali e semi-residenziali per la tutela della salute mentale di cui alla DGR 372/1997 con cui le aziende unità sanitarie locali possono instaurare rapporti convenzionali provvisori, una volta verificata la permanenza dei requisiti previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997;

CONSIDERATO quanto sopra esposto la quota retta massima da applicare pro capite e pro die è pari ad € 50,00 + IVA al 5% e che la tariffa, per la specifica tipologia di struttura residenziale, è quella determinata nella DGR n. 406/2005;

PRESO ATTO che per gli inserimenti di utenti provenienti da Fuori Regione l'assistenza è formulata diversamente rispetto a quella per gli utenti della Regione Umbria per evidenti motivi logistici che implicano maggiore impegno della Struttura ricettiva e conseguentemente dei Servizi della Regione Umbria;

RICORDATO altresì che gli utenti della struttura sopra indicata, nonché la stessa struttura si avvale dei servizi della USL Umbria1 come previsti in materia di assistenza sanitaria, ed in particolare:

- 1) Servizi di assistenza della USL Umbria1
- 2) Assistenza sanitaria di base
- 3) Prevenzione e vigilanza igienico-sanitaria sulla Struttura;

CONSIDERATA la necessità da parte della USL Umbria1 di definire le procedure per l'eventuale inserimento, ove necessario ed utile, di pazienti assistiti dal Dipartimento di Salute Mentale della USL Umbria1 e di fare ciò nelle modalità indicate nello schema dell'Accordo che, allegato alla presente delibera, ne diviene parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO inoltre che vengono allegati all'Accordo approvato con il presente provvedimento:

- il Patto d'Integrità, come confermato nella Delibera del Direttore Generale n.126 del 30.01.2019 "Adozione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 -2021", e nella D.D.G. n.117 del 26.01.2018 "Adozione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 -2020",
- l'Addendum per il trattamento dei dati personali, relativo alla nomina a Responsabile Esterno del trattamento, approvato con D.D.G n.1446 del 7/11/2018, in conformità alle indicazioni di cui all'Art.28 del Regolamento Europeo sulla protezione dei Dati 679/2016 (GDPR);

VISTO che la presente Delibera non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Economico Preventivo in quanto le autorizzazioni all'inserimento di utenti di questa USL, sono adottate con provvedimenti dei Responsabili delle diverse Unità Operative afferenti al Dipartimento di Salute Mentale, di norma nei limiti del budget assegnato;

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si propone di adottare le seguenti determinazioni:

1°) STIPULARE l'Accordo con la Società Cooperativa Sociale "POLIS", con sede Legale a Perugia in Via Pontani,47 (Partita IVA 01409740543) nelle modalità e termini di cui allo schema allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1) del presente atto; per l'inserimento di pazienti psichiatrici nella Struttura residenziale per n.4 posti letto, gestita dalla medesima;

- Gruppo Appartamento "VIA SANDRO PENNA" sita in Via Sandro Penna,73 (PG);

2°) STABILIRE che la quota retta massima da applicare pro capite e pro die è pari ad € 50,00 + IVA al 5% e che la tariffa è quella determinata nella DGR n. 406/2005 per la specifica tipologia di struttura residenziale;

3°) DARE ATTO che la presente Delibera non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Economico Preventivo in quanto le autorizzazioni all'inserimento di pazienti psichiatrici di questa USL, sono adottate con provvedimenti dei Responsabili delle diverse Unità Operative afferenti al Dipartimento di Salute Mentale, di norma nei limiti del budget assegnato;

4°) STABILIRE che l'accordo contrattuale avrà validità dalla data di stipula fino alla scadenza del provvisorio accreditamento (30.11.2019), come stabilito dalla D.D.R. n.5206 del 27.05.2019;

5°) DISPORRE che il Direttore della U.O.S.D."Tutela della Salute Mentale Penitenziaria e CSM Trasimeno", per tutta la durata dell'Accordo, provveda alle verifiche e/o vigilanza sulla permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per quanto di competenza, attraverso i Servizi e gli Uffici Aziendali preposti;

6°) DELEGARE il Direttore della U.O.S.D."Tutela della Salute Mentale Penitenziaria e CSM Trasimeno" alla stipula dell'accordo contrattuale;

7°) DISPORRE, infine, che saranno assolti tutti gli obblighi di pubblicazione ai sensi del comma 4 dell'art.41 del D. Lgs. 14.3.2013, n.33.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

Il Funzionario Istruttore
Sig.ra Donatella Falleri

P.O. U.O.S. Dipartimentale
Tutela della Salute Mentale Penitenziaria
CSM Trasimeno
Sig.ra Mirella Pucci

Il Direttore U.O.S.Dipartimentale
Tutela della Salute Mentale Penitenziaria
e CSM Trasimeno
Dott. Gianfranco Salierno

ALLEGATO 1)

ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 1 DELLA REGIONE DELL'UMBRIA E LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "POLIS" PER L'INSERIMENTO DI PAZIENTI PSICHIATRICI DEL DSM NELLA STRUTTURA DESTINATA A GRUPPO APPARTAMENTO "VIA SANDRO PENNA" PER N.4 POSTI LETTO SITA IN VIA SANDRO PENNA,73 (PG).

L' Azienda USL UMBRIA 1, con Sede Legale in Perugia, Via G. Guerra, 21/17 Codice Fiscale/Partita IVA 03301860544, nella persona del Direttore della U.O. S. Dipartimentale "Tutela della Salute Mentale Penitenziaria e CSM Trasimeno", a ciò delegato con Delibera del Direttore Generale (di seguito DDG) n. del

E

La SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "POLIS" con Sede Legale a Perugia in Via Pontani,47 (Partita IVA 01409740543 R.E.A 138134), brevemente denominata in seguito **COOPERATIVA SOCIALE "POLIS"** nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Gianfranco Piombo nato a Panicale (PG) il 16 maggio 1960 e domiciliato ove infra per la carica;

PREMESSO CHE

- a) La **COOPERATIVA SOCIALE "POLIS"** è costituita a norma delle Leggi vigenti ed è a tutti gli effetti una ONLUS;
- b) La **COOPERATIVA SOCIALE "POLIS"** non persegue fini di lucro, ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale per il raggiungimento del benessere psicofisico dei soggetti ospitati;
- c) La suddetta Cooperativa persegue, come fine diretto della propria attività, interventi conformi alle Leggi e alle Norme di indirizzo e di Programmazione emanate dallo Stato e dalla Regione in materia;
- d) La suddetta Cooperativa svolge la propria attività con interventi di carattere residenziale nella seguente sede:
 - GRUPPO APPARTAMENTO "VIA SANDRO PENNA" sita nel Comune di Perugia in Via Sandro Penna,73 (PG)
- e) Al GRUPPO APPARTAMENTO "VIA SANDRO PENNA" sito nel Comune di Perugia in Via Sandro Penna,73 (PG) è stato rilasciato l'Accreditamento Istituzionale provvisorio con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n.1216 dell'8.2.2019, prorogato con D.D.R. n.5206 del 27.05.2019 con validità fino al 30.11.2019, per n.4 posti letto;

CONVENUTO

Che l'inserimento nelle Strutture Riabilitative rappresenta per il soggetto una fase del processo terapeutico che si sviluppa prima e dopo l'inserimento.

CONCORDANO E STIPULANO

Art. 1 AMMISSIONE

La USL Umbria 1 prende atto che il Responsabile Sanitario della Struttura gestita dalla **COOPERATIVA SOCIALE "POLIS"** con Sede Legale a Perugia in Via Pontani,47 è la Dott.ssa Emanuela Lucarini, nata a Camerino (MC) il 21 dicembre 1982, specialista in Psichiatria, iscritta all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Perugia al numero **7635**, incaricata dal 16.10.2018 dal Presidente della **COOPERATIVA SOCIALE "POLIS"** con sede legale a Perugia in Via Pontani,47 Sig. Gianfranco Piombo nato a Panicale (PG) il 16 maggio 1960 e domiciliato ove infra per la carica;

Il Responsabile Sanitario è responsabile di tutta l'attività terapeutica della Struttura predetta e si impegna a comunicare tempestivamente alla USL Umbria 1 l'eventuale sostituzione del Responsabile Sanitario con altro medico specialista in Psichiatria.

L'inserimento nella Struttura Residenziale ed i relativi collegamenti operativi sono di competenza del Centro Salute Mentale di residenza del paziente.

La valutazione sull'opportunità dell'ammissione è svolta congiuntamente dal Responsabile del CSM, territorialmente competente, della USL Umbria 1 e dalla Cooperativa.

Art. 2 PERMANENZA NEL PROGRAMMA

Per ciascun soggetto inserito la **COOPERATIVA SOCIALE "POLIS"** predispone d'accordo con il CSM, un Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato.

In tale progetto dovranno essere identificati gli ambiti di intervento propri della Cooperativa, gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del CSM.

Il progetto terapeutico dovrà indicare il periodo di permanenza nella Struttura previsto per ciascun soggetto, che non può avere una durata superiore ai 24 mesi, e i tempi delle verifiche periodiche, che non possono essere superiori a tre mesi. Eventuali deroghe a tali termini andranno concordate ed adeguatamente motivate sulla base dell'inquadramento diagnostico del soggetto inserito.

Nello svolgimento del programma, la **COOPERATIVA SOCIALE "POLIS"** si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi dell'intervento, ogni forma di violenza fisica, psico-fisica e morale, garantendo la volontarietà dell'accesso e della permanenza nella Struttura.

Art. 3 CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA

Al fine di evitare ogni possibile cronicizzazione, 2 (due) mesi prima della scadenza del periodo di permanenza previsto per ciascun Soggetto, gli Operatori della **COOPERATIVA SOCIALE "POLIS"** e gli Operatori del CSM della USL, verificano congiuntamente i risultati conseguiti; nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento potrà continuare comunque entro il termine indicato, fatta salva la necessaria copertura finanziaria.

La **COOPERATIVA SOCIALE "POLIS"** si impegna a comunicare tempestivamente al CSM della USL ogni interruzione del progetto.

Art. 4 VERIFICHE PERIODICHE

Gli operatori del CSM e quelli della **COOPERATIVA SOCIALE “POLIS”** verificano periodicamente in maniera congiunta l’andamento del progetto terapeutico e decidono insieme le variazioni, ivi compresi gli spostamenti del Soggetto da una Sede operativa ad un’altra. La periodicità della verifica non può essere superiore a mesi tre.

Come già evidente, la **COOPERATIVA SOCIALE “POLIS”** ha predisposto strumenti di verifica nella gestione del servizio, tali strumenti potranno divenire comuni secondo quelle che sono le norme sull’accreditamento adottate dalla Regione Umbria.

Art. 5 FORMAZIONE

La USL Umbria 1 informa la **COOPERATIVA SOCIALE “POLIS”** sulle direttive di formazione e di aggiornamento promosse dalla stessa USL o dalla Regione e riconosce alla **COOPERATIVA SOCIALE “POLIS”** il diritto di partecipare a tali iniziative inviando i propri Operatori.

Art. 6 PROGRAMMAZIONE

Nell’ambito della collaborazione tra la **COOPERATIVA SOCIALE “POLIS”** e la USL Umbria 1, la suddetta Società potrà partecipare di norma ai momenti di programmazione dell’Azienda nel settore della Salute Mentale con proposte, progetti e suggerimenti e/o attivando sistemi di coprogettazione e sperimentazioni gestionali, così come previsto dalla normativa vigente.

E’ altresì impegno della **COOPERATIVA SOCIALE “POLIS”** rendere edotta la USL Umbria 1 circa la programmazione della gestione sia delle attività che della struttura.

Art. 7 FINANZIAMENTI E RETTE

La **COOPERATIVA SOCIALE “POLIS”**, si impegna a gestire la Struttura omonima assicurando i progetti e l’offerta di prestazioni sulla base delle quali è stato concesso l’accreditamento regionale, nonché secondo i requisiti minimi di cui alla normativa vigente.

Sono stati recepiti i progetti per percorsi di autonomia e l’analisi dei costi e, pertanto sulla base di quanto sopra esposto la retta giornaliera massima da applicare pro capite e pro die è fissata in: € 50,00 + IVA al 5%;

Sulla base dei Progetti Terapeutici Riabilitativi Personalizzati a cura del Responsabile del CSM territorialmente competente in accordo con l’equipe della struttura si definirà conseguentemente la quota retta da applicare anche in funzione del livello d’intervento terapeutico riabilitativo e della complessità assistenziale, precisando che la tariffa massima è fissata in: € 50,00 + IVA al 5% ed è quella determinata nella D.G.R. n.406/2005;

La retta di degenza applicata ai pazienti residenti in altra USL ed a pazienti che assumono direttamente l’onere economico della retta, la **COOPERATIVA SOCIALE “POLIS”** rispetterà comunque l’importo previsto dal presente articolo, con aumento delle tariffe del 10%.

Brevi allontanamenti dalla struttura di durata non superiore a quattro giorni consecutivi mensili ed a quindici giorni all’anno, motivati da ragioni terapeutiche, sociali, familiari o personali, non interrompono la continuità del progetto terapeutico erogato dalla Struttura. Per le assenze superiori ai quattro giorni consecutivi mensili la quota da applicare sarà pari al 50% della retta giornaliera concordata. In caso di necessità di “fermo-posto”, concordato formalmente con il Responsabile del CSM, verrà corrisposta una quota pari al 50% della retta. Si precisa altresì che il “fermo-posto” non potrà essere superiore ai 20 (venti) giorni continuativi.

Il numero di pazienti psichiatrici che sarà possibile inserire sarà pari a **n.4**, come previsto nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dalla Direzione Regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane della Regione dell'Umbria con **D.D. n.3272 del 05.04.2019**.

La Società suddetta si impegna al costante aggiornamento e qualificazione professionale dei propri operatori che non potranno avere rapporti di lavoro dipendente con strutture sanitarie o convenzionate con il SSN.

Art. 8 RENDICONTI/LIQUIDAZIONI ADEGUAMENTO RETTE

La **COOPERATIVA SOCIALE "POLIS"** trasmette alla USL Umbria 1- Dirigente Responsabile CSM territoriale:

- una relazione annuale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti;
- il bilancio consuntivo degli effettivi costi di gestione relativi agli interventi oggetto dell'accordo contrattuale;
- i dati personali di ciascun utente inserito nel progetto riabilitativo, nei tempi e con le modalità indicate dalla Regione, fermo restando, il diritto all'anonimato e il rispetto, da parte di tutto il personale, del segreto personale, del segreto professionale. La USL Umbria 1 si impegna a liquidare gli importi dovuti sulla base delle effettive presenze dei soggetti autorizzati e previa presentazione di regolare MAP corredato di copia presenza utenti-ospiti, relazione sull'andamento dei casi inseriti, le attività svolte ed i risultati conseguiti nel progetto nelle modalità previste dalle vigenti leggi in materia.
- Dalla vigenza del presente accordo, la retta massima da applicare pro capite e pro die, che è riconducibile per la specifica tipologia di struttura residenziale (D.G.R. n. 406/2005);sarà definita ed applicata di comune accordo tra il Responsabile del CSM territorialmente competente e l'Equipe della Struttura in funzione del livello d'intervento terapeutico riabilitativo e della complessità assistenziale.

Art. 9 CONTROLLI PERIODICI

La USL Umbria 1 si riserva la facoltà di effettuare visite periodiche nella Struttura, al fine di accertare il funzionamento della stessa in ordine a quanto previsto dal presente accordo contrattuale. La struttura si impegna a trasmettere alla USL Umbria 1 tutte le informazioni che la stessa riterrà necessarie per una valutazione del buon funzionamento della Struttura e consentire le verifiche periodiche nel rispetto dei requisiti ed a partecipare al flusso dei dati necessari al sistema informativo regionale per la tutela della salute mentale per quanto riguarda i pazienti provenienti dalla Regione Umbria.

Art. 10 INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze al presente Accordo devono essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di termini perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, qualora le inadempienze riguardino i seguenti aspetti del contratto:

- a) la mancata segnalazione alla USL dei soggetti rivoltisi direttamente alla Cooperativa;
- b) la tempestiva comunicazione alla USL dell'interruzione di programmi terapeutici;
- c) le variazioni apportate al progetto terapeutico, ivi compresi gli spostamenti del Soggetto da una Sede operativa ad un'altra, non concordate con il CSM della USL;

L'USL ha facoltà di trattenere il 50% di quanto dovuto. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la revoca dell'accordo contrattuale in presenza di:

- a) modifiche delle finalità perseguite dalla **COOPERATIVA SOCIALE "POLIS"** o delle metodologie adottate non concordate con la USL Umbria 1;
- b) mancato rispetto da parte della **COOPERATIVA SOCIALE "POLIS"** degli impegni assunti o mancato pagamento delle rette;
- c) sovrapposizioni di finanziamenti per gli interventi oggetto dell'accordo contrattuale;
- d) eventuale sub-convenzione delle attività oggetto dell'accordo contrattuale, ad altre Associazioni o Cooperative;
- e) reiterate inadempienze parziali agli obblighi previsti dall'accordo contrattuale.

Art. 11 VALIDITA' E PAGAMENTI

La USL Umbria1 si impegna a liquidare gli importi dovuti, sulla base delle effettive presenze dei soggetti autorizzati e previa presentazione dei dati di presenza degli ospiti e regolare fattura, nei tempi previsti dalla normativa vigente e la Cooperativa Sociale POLIS si impegna ad attendere a tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari secondo la vigente normativa.

Il presente accordo decorre dalla data di stipula e fino alla scadenza del provvisorio accreditamento (30.11.2019), e lo stesso decade automaticamente nel caso di sospensione dell'autorizzazione regionale.

Qualora una delle parti contraenti volesse disdire l'accordo contrattuale deve notificarlo tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 12 PRIVACY

La **COOPERATIVA SOCIALE "POLIS"**, ai sensi del D.Lgs.196/2003 si impegna, nell'ambito delle attività del Complesso Residenziale e nei rapporti con la USL, al rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13 PROTEZIONE DATI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate sul fatto che i dati personali, raccolti per la formalizzazione del presente atto, sono oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari, per la gestione di tutti i correlati adempimenti di legge (civili, fiscali, ecc.).

Le parti dichiarano, altresì, di essere a conoscenza degli obblighi e delle incombenze, derivanti dalla vigenza del "Codice in materia di protezione dei dati personali", e di assicurarne, pertanto, il loro rispetto. Le parti dichiarano, infine, di essere a conoscenza dei loro diritti, così come previsti dall'art. 7 del citato Codice.

Art. 14 ANTICORRUZIONE

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile all'indirizzo:

<http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti- generali>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Al presente accordo sono allegati:

- il "PATTO D'INTEGRITA'" fra la USL Umbria 1 e la COOPERATIVA SOCIALE "POLIS"
- l'ADDENDUM per il trattamento dei dati personali, relativo alla nomina a Responsabile Esterno del trattamento, approvato con D.D.G n.1446 del 7/11/2018, in conformità alle indicazioni di cui all'Art.28 del Regolamento Europeo sulla protezione dei Dati 679/2016 (GDPR);

Art. 15 NORME FINALI

Il presente Accordo si intende valido anche per gli eventuali inserimenti disposti da altre USL.

Art. 16 RIMANDO A NORMA DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto verranno applicate le disposizioni di legge in materia.

Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le norme di cui al DPR 26.10.72 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto, richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 del DPR 26.4.86, n. 133.

La **COOPERATIVA SOCIALE "POLIS"**, dichiara di essere una ONLUS; i relativi atti sono, pertanto, esenti dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642 del 26.10.1972 e successive modifiche.

Art. 17 FIRMA DELLA CONVENZIONE

Il Dirigente Responsabile della U.O.S.Dipartimentale "Tutela della Salute Mentale Penitenziaria e CSM Trasimeno" è stato autorizzato alla firma del presente Accordo tra **l'Azienda USL Umbria 1** e la **COOPERATIVA SOCIALE "POLIS"**, in quanto delegato dal Commissario Straordinario con la Delibera n. del

Art. 18 ESPRESSA ACCETTAZIONE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. la **COOPERATIVA SOCIALE "POLIS"**, dichiara di accettare le condizioni sopra riportate dall'art. n. 1 all'art n. 16.

Il presente atto, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:

**PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL DIRIGENTE DELEGATO
RESPONSABILE U.O.S.D.
"Tutela della Salute Mentale Penitenziaria
e CSM Trasimeno"**

Dott. Gianfranco Salierno

**IL PRESIDENTE
DELLA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
POLIS**

Sig. Gianfranco Piombaroli

Allegato 2: Patto di Integrità tra l'Azienda USL Umbria 1 e la Società Cooperativa Sociale POLIS.

Oggetto: Accordo contrattuale tra l'Azienda USL Umbria 1 e la Società Cooperativa Sociale POLIS-(PG) per l'inserimento di Pazienti Psichiatrici del DSM nella Struttura destinata a: GRUPPO APPARTAMENTO "VIA SANDRO PENNA" sita in Via Sandro Penna,73 (PG).

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

L'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE POLIS

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e la Cooperativa Sociale POLIS relativo all'inserimento di Pazienti Psichiatrici nella struttura riabilitativa/residenziale.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e la Cooperativa Sociale POLIS di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

La Cooperativa Sociale POLIS si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

La Cooperativa Sociale POLIS si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL Umbria 1 coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione del contratto stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL Umbria 1, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL Umbria 1 svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione all'Azienda USL Umbria 1 dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La Cooperativa Sociale POLIS prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per la Cooperativa Sociale POLIS di stipulare accordi con l'Azienda USL Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e la Società Cooperativa Sociale Polis viene eletto competente il Foro di Perugia.

Perugia, il

Per l'Azienda USL Umbria 1
IL DIRIGENTE DELEGATO
RESPONSABILE U.O.S. DIPARTIMENTALE
Tutela della Salute Mentale Penitenziaria e CSM Trasimeno

Dott. GIANFRANCO SALIERNO

Timbro della Ditta/Società e firma del
titolare o del legale Rappresentante
o di persona abilitata ad impegnare
legalmente la stessa
Il Legale Rappresentante *p.t.*
Sig. Gianfranco PIOMBAROLI

Il Documento allegato al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-21
Adottato con Delibera del Direttore Generale del 30/01/2019 n°126.

ALLEGATO 3)

ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto di Convenzione per l'inserimento di Pazienti Psichiatrici nelle strutture riabilitativo/residenziali tra **USL Umbria 1**, di seguito altresì denominato "**Titolare**" e la **Società Cooperativa Sociale POLIS**, di seguito altresì denominato "**Responsabile**", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento la **Società Cooperativa Sociale POLIS** accetta la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre alla **Società Cooperativa Sociale POLIS** in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il Responsabile è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal Titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il Responsabile tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il Responsabile garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
5. Il Responsabile si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati (tabella 3) ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
6. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare
7. Il Responsabile si impegna a non ricorrere a un altro Responsabile "Sub-Responsabile" senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento si impegna ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il Responsabile ricorresse a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, il Sub-

Responsabile del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il Sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.

9. Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.
10. Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:
 - 10.1. ad assistere il Titolare nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.
 - 10.2. ad assistere il Titolare nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del Responsabile e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.
 - 10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili;
 - 10.4. ad assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;
 - 10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
11. Il Responsabile, su scelta del Titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

12. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
13. Il Responsabile informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
14. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

Il Designato al Trattamento
USLUMBRIA1
Il Direttore U.O.S.DIPARTIMENTALE
Tutela della Salute Mentale Penitenziaria e CSM Trasimeno
Dott. Gianfranco SALIERNO

Il Responsabile del Trattamento
Società Cooperativa Sociale POLIS
Il Legale Rappresentante p.t.
Sig. Gianfranco PIOMBAROLI

Tabella 1

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI
<i>Pazienti inseriti nella Struttura</i>	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

Tabella 2

SERVIZI	DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
<i>Servizi di assistenza della USL Umbria1</i> <i>Assistenza sanitaria di base</i> <i>Prevenzione e vigilanza igienico-sanitaria sulla Struttura</i>	“Il Responsabile” si avvale dei servizi del “Titolare” come previsti in materia di assistenza sanitaria e segnala tempestivamente qualsiasi variazione strutturale, tecnologica ed organizzativa apportata successivamente al rilascio dell’Accreditamento Istituzionale, ai sensi dell’art.9 – comma1 del R.R. 3/2002.
<i>Controlli periodici</i>	“Il Responsabile” si impegna a trasmettere al “Titolare” tutte le informazioni utili al fine di permettere una valutazione circa il buon funzionamento della Struttura e consentire le verifiche periodiche nel rispetto dei requisiti ed a partecipare al flusso dei dati necessari al sistema informativo regionale per la tutela della salute mentale.

Tabella 3

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE	
<i>Protezione Dati</i>	Il “Responsabile” dichiara di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dalla vigenza del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dichiara di separare i dati personali dai dati che tratta in modo tale che non sia possibile collegare il dato trattato a una persona identificata o identificabile senza avere informazioni aggiuntive.
<i>Riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi</i>	Controllo degli accessi: protegge i propri edifici con sistemi adeguati di controllo degli accessi, basati su sistemi adeguati Controllo degli accessi al sistema: l'accesso ai sistemi di trattamento dei dati è concesso esclusivamente ai soggetti che a vario titolo sono autorizzati al trattamento dei dati personali e sono autenticati sulla base di Password personali
Il Designato al Trattamento USLUMBRIA1 Il Direttore U.O.S.DIPARTIMENTALE Tutela della Salute Mentale Penitenziaria e CSM Trasimeno Dott. Gianfranco SALIERNO	Il Responsabile del Trattamento Società Cooperativa Sociale POLIS Il Legale Rappresentante p.t. Sig. Gianfranco PIOMBAROLI